

Spett.le **Regione Toscana**

Direzione Tutela dell'Ambiente ed
Energia

Settore Valutazione Impatto
Ambientale

regionetoscana@postacert.toscana.it

**Oggetto: Documentazione integrativa per il completamento formale dell'istanza di PAUR (ID-2226)
"Nuova discarica in area ex-bacini fanghi e Messa in Sicurezza Permanente del relativo sedime"
(rif. nota Settore Valutazioni Ambientali E1_Protocollo_r_toscan_AOOGRT_0234015_2024-04-22)**

Con la presente Venator Italy S.r.l. trasmette la documentazione integrativa richiesta da Settore Valutazioni Ambientali nell'ambito del procedimento di PAUR avviato, ai sensi dell'art. 27-bis de D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 73-bis della L.R. 10/2010 per il progetto "Nuova discarica in area ex-bacini fanghi e Messa in Sicurezza Permanente del relativo sedime" da realizzarsi in località Casone nel territorio del Comune di Scarlino (GR).

Nello specifico, ai fini della conformità urbanistica, con riferimento alla variante automatica del Regolamento Urbanistico del Comune di Scarlino, procedimento incluso ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. all'interno del PAUR, si allega alla presente (**Allegato 1**) la tavola del Regolamento Urbanistico nella versione vigente e in quella modificata. Sarà cura di Venator trasmettere, nel più breve tempo possibile, la restante documentazione tecnica richiesta al fine dell'espletamento del procedimento di variante urbanistica e la documentazione inerente al Permesso a costruire della Discarica Permanente.

Con riferimento alla titolarità dei diritti dell'area, si allegano:

- La Delibera di Concessione area Comunale n.3084 del 31/07/2023 (**Allegato 2**);
- La Delibera del Consiglio Comunale di Scarlino N° 2 del 25-03-2024, in modifica alla Delibera di Concessione n.3084 (**Allegato 3**).



In **Allegato 4**, si trasmettono i chiarimenti richiesti in merito all'Elaborato 8 – Piano di Monitoraggio e Controllo e, infine, in **Allegato 5** l'attestazione di avvenuto pagamento degli oneri istruttori richiesto dal Settore Autorizzazioni Rifiuti con nota prot. n. 0223734 del 15/04/2024.

Con l'invio della presente documentazione si chiede all'Ente di procedere all'avvio formale dell'istanza.

Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento

Saluti

Venator Italy

ALLEGATO 1
TAVOLA DEL REGOLAMENTO
URBANISTICO -
VERSIONE VIGENTE E
MODIFICATA

ALLEGATO 2
DELIBERA DI CONCESSIONE
AREA COMUNALE N.3084
DEL 31/07/2023

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI SCARLINO
(Provincia di Grosseto)

Repertorio n. 3084

CONCESSIONE DI USO DEL TERRENO IN LOCALITA' CASONE

L'anno duemilaventitre (2023) il giorno 31 (trentuno) del mese di luglio, in Scarlino, davanti a me Dr. Riccardo Masoni Segretario comunale del predetto Comune e come tale autorizzato, ai sensi dell'art. 97, comma. 4, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000, a rogare i contratti nei quali il Comune è parte, si sono costituiti:

- 1) il COMUNE DI SCARLINO, con sede a Scarlino (GR), via Martiri d'Istia 1, Codice Fiscale 80001830530, Partita IVA 00186560538, nella persona del p.i. Daniela Nocciolini, in qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Politiche Ambientali del Comune di Scarlino, incaricato con Decreto Sindacale n. 11 dell'1/06/2023;
- 2) l'Azienda VENATOR ITALY s.r.l. con sede a Scarlino (GR) Località Casone, Codice Fiscale 06186660152 e Partita IVA 01149920538, in persona del Dott. Giovanni Fusco, Presidente del Consiglio di amministrazione, amministratore delegato e legale rappresentante, nato a Campobasso il 24/06/1966, domiciliato per la carica presso la sede legale della società medesima, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "concessionario".

PREMESSO CHE:

- a seguito della richiesta di soggetto interessato, con deliberazione n. 34

del 30/12/2022 il Consiglio comunale si è favorevolmente espresso in merito alla valorizzazione, attraverso la concessione a terzi e previa procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del soggetto concessionario, dell'area ex bacini fanghi di proprietà del Comune di Scarlino individuati nella parte beni non strumentali alle attività dell'ente, nell'elenco del patrimonio approvato con delibera n. 24 del 8 marzo 2022;

- con determinazione n. 2 del 3 gennaio 2023 è stato approvato l'avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni d'interesse per la concessione a terzi di terreni di proprietà comunale in località Casone di Scarlino e lo stesso è stato pubblicato all'Albo Pretorio nel periodo 3 – 18 gennaio 2023;

- prima della scadenza stabilita, è stata presentata con PEC n.838 del 18 gennaio 2023 la manifestazione d'interesse da parte dell'impresa Venator Italy S.r.l., con sede a Scarlino (GR) località Casone (Codice Fiscale 06186660152 e Partita IVA 01149920538), per l'acquisizione mediante concessione di una superficie di terreno non inferiore a 20 Ha da utilizzare ai fini “dello stoccaggio e della conservazione del rifiuto speciale non pericoloso” identificato con il Codice CER 061101 e genericamente denominato “gesso rosso”;

- con determinazione n. 36 del 24 gennaio 2023 è stato approvato il verbale della manifestazione di interesse con la quale è dichiarata idonea la richiesta di concessione avanzata dalla Venator Italy S.r.l. e con la quale si rinvia alla Giunta Comunale la definizione della valutazione dell'offerta economica e delle ipotesi progettuali di utilizzazione e gestione dell'area necessarie alla definizione delle condizioni dell'atto concessorio;

- che con delibera della Giunta comunale n. 34 del 16/03/2023 sono state dettate le disposizioni della concessione in base alle opzioni della

valutazione redatta dal Responsabile dell'Ufficio Patrimonio ed alle ulteriori condizioni dettate nello stesso atto;

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 27/03/2023, è stata ulteriormente modificata la presente concessione;

TUTTO CIO' PREMESSO,

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Oggetto

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. In esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 16/03/2023 e della Determinazione n. 36 del 24 gennaio 2023, il Comune di Scarlino affida in concessione alla società Venator Italy s.r.l., il terreno di proprietà comunale in località Casone, catastalmente censito al Foglio 18 particelle n. 26 (mq. 665), n. 30 (mq.1.190), n.116 (mq. 89.916), n. 117 (mq. 18.594), n. 118 (mq. 1.690), n. 119 (mq. 6.939), n. 120 (mq. 9.711) ed al Foglio 28 particelle n. 14 (mq.7.350), n. 32 (mq 6.070), n. 33 (mq. 1.120), n. 34 (mq. 700) e quota parte della particella n.29 per mq. 61.425 per una superficie di circa 20,5 ettari.

2. La superficie sopra individuata viene integrata di una porzione di ulteriori mq.10.794 insistente sulle particelle 29 e 30 del Foglio 28, necessaria al passaggio della tubazione di collettamento delle acque meteoriche verso la stazione di pompaggio e per la strada di accesso all'area.

3. La presente concessione a terzi ha la finalità di promuovere le sinergie tra soggetto pubblico e soggetto privato, utili a sviluppare gli interessi comuni

sia a livello occupazionale che per la salvaguardia ambientale dell'area, ad oggi a totale carico della comunità.

ART. 2 - Descrizione del bene

1. Il terreno della superficie catastale complessiva di oltre 39 ettari, denominato "area ex bacini fanghi 1-2-5-5bis" (progetto di bonifica approvato con D.G.R.T. 10818/1987 – Certificato di collaudo finale del 30/12/1995 approvato dalla Commissione Ambientale il 27/06/1996) è stato acquisito dall'Amministrazione Comunale in permuta dalla Soc. Mineraria Campiano in liquidazione, a seguito della delibera del Consiglio n. 76 del 11.07.1997, e con contratto n. 12615 di Repertorio del 31.07.1997 a rogito del Notaio Sergio Graziosi registrato a Massa Marittima in data 11.08.1997 al n. 332 serie IV.

2. Il Comune di Scarlino, ha svolto su tale area attività di manutenzione, monitoraggio e controllo ambientale delle aree, così come disposto dal Decreto della Regione Toscana n. 257 del 29/01/1998 avente ad oggetto *"L.R. 29/93 Esclusione del Piano Regionale Bonifica Aree Inquinare (DCRT 167/93 e successive modifiche e integrazioni) area ex bacini fanchi 1, 2, 5, 5bis e cassa sterili denominata Discarica SOLMINE Loc. Casone – Scarlino – Indicata con il Cod. GR 66"*, annualmente per i dieci anni prescritti, e successivamente facendo verifiche e manutenzioni periodiche fino alla redazione del piano unitario di bonifica della falda approvato con determinazione n. 263 del 20/05/2015.

3. Con la determinazione dirigenziale n. 626/2018 sono stati approvati i progetti stralcio del piano unitario e le aziende hanno realizzato gli interventi di barrieramento idraulico della falda.

4. Il terreno è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova,

perfettamente noto al concessionario. All'atto della presa in consegna, sarà redatto apposito verbale controfirmato dalle parti.

ART. 3 - Durata

1. La durata della presente concessione è stabilita in anni 5 (cinque) a far data dalla firma del presente atto.
2. Non è ammesso il tacito rinnovo.
3. La concessione potrà essere rinnovata, dopo approvazione di apposito atto d'indirizzo consiliare, volto ad analizzare le ragioni della richiesta, in specie gli eventuali ritardi non imputabili all'azienda, sino al massimo di cinque anni.
4. L'eventuale diniego del rinnovo richiesto dal concessionario dovrà essere comunicato al concessionario stesso almeno 24 mesi prima della restituzione effettiva del terreno per consentire il ripristino dello stato dei luoghi.
5. In caso di mancata acquisizione delle autorizzazioni necessarie ai fini dello stoccaggio del c.d. gesso rosso presso l'area in concessione, il concessionario può rinunciare alla presente concessione con preavviso da inviare al Comune a mezzo di raccomandata a/r almeno 1 (uno) mese prima della data in cui la rinuncia acquista efficacia. La rinuncia non comporta, comunque, il venir meno dell'obbligo, per il concessionario, di procedere al versamento dei canoni maturati fino alla data di efficacia della rinuncia e di procedere al ripristino dello stato dei luoghi.

ART. 4 - Canone concessorio e rapporti economici tra le parti

1. Il canone è stabilito in € 5.000,00 annui per ogni ettaro di terreno in

concessione e pertanto per complessivi € 108.100,00 annui;

2. Il pagamento del canone annuale da parte del concessionario dovrà avvenire in due rate da versare il 30 giugno ed il 30 novembre di ogni anno previa emissione di fattura da parte del Comune di Scarlino dell'importo di € 54.050,00 pari al 50% dell'importo dell'annualità di riferimento.

3. Resta inteso che per il primo anno di calendario, il canone sarà corrisposto, previa emissione di apposita fattura entro il 30 novembre 2023, in base all'importo conteggiato per il periodo e decorrente dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2023.

ART. 5 - Utilizzazione del terreno

1. L'area viene concessa per lo svolgimento di operazioni di stoccaggio previste dalla lett. aa) dell'art. 183 del D.Lgs. 152/2006 - allegato B alla parte IV del Codice - D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni da D1 a D14 e allegato C – R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

2. E' in ogni caso fatta salva la possibilità del concessionario di presentare proposta di variante urbanistica mediante SUAP ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 e con le modalità di cui agli artt.25 e 35 della LRT 65/2014.

3. Nel caso di presentazione di apposita variante da parte della Venator Italy s.r.l. è fatta salva la possibilità per l'ente, sentita la Regione, di proseguire la procedura di valorizzazione o di dare seguito alla stessa mediante attuazione della variante ricevuta da parte dello stesso concessionario.

4. La presente concessione non prevede, allo stato, la definitiva allocazione

dei gessi, che dovrà essere individuata in luogo diverso dalla proprietà comunale in concessione.

3. Il concessionario dovrà procedere ad acquisire le autorizzazioni degli enti competenti prima dell'avvio di qualsiasi attività di allestimento e gestione dei gessi rossi.

5. Il concessionario dovrà inoltre procedere al frazionamento delle particelle nn. 29 e 30 del Foglio 28 in base alla perimetrazione delle aree da cedere in concessione ai sensi del precedente art. 1.

6. L'area in concessione, seppure bonificata, e con barriera idraulica in corso, dovrà essere separata dal nuovo materiale. Il concessionario prima di procedere alla attività di deposito e/o messa in riserva dei gessi nell'area che verrà utilizzata inizialmente, pari a 10 ettari, procederà al posizionamento di telo in HDPE ed al soprastante tessuto non tessuto di protezione. La regimazione delle acque meteoriche verrà attuata attraverso rete di collettamento perimetrale all'area di progetto che verrà raccordata al telo in HDPE.

7. Le acque meteoriche verranno inviate all'impianto di trattamento finale esistente attraverso la stazione di rilancio e/o la rete di scolo esistente in base alle esigenze logistiche e gestionali.

8. L'utilizzazione della restante porzione di 10 ettari dovrà essere preventivamente comunicata al Comune e l'attività ivi svolta, ove dovesse essere la stessa di quella esercitata sulla prima porzione, dovrà essere preceduta dallo stesso tipo di allestimento utilizzato per la prima porzione.

9. Dovrà essere comunicato ogni tre mesi il quantitativo dei gessi conferiti nei primi 10 ettari utilizzati e di quelli giacenti sulla porzione attrezzata con telo in HDPE e con sistema di regimazione delle acque meteoriche.

10. L'Amministrazione concedente disporrà una misura perequativa legata all'impegno dell'amministrazione e della struttura comunale per la predisposizione degli atti, per il monitoraggio dell'attività e per la gestione della concessione nel periodo di riferimento. L'importo di tale misura perequativa, che diventerà effettiva a seguito dell'acquisizione delle autorizzazioni da parte degli enti competenti, è determinato sulla base delle tonnellate di *gessi rossi* effettivamente conferite presso l'area stessa. L'importo di tale misura, che è determinato per ogni annualità sulla base della formula 0,80 euro/tonnellata conferita, non potrà comunque superare i 100.000,00 euro annui, da versare in base ai conferimenti del precedente comma 8 con le stesse scadenze del canone concessorio.

ART. 6 - Custodia

1. Il concessionario deve provvedere alla custodia ed alla vigilanza dell'area con il fine della salvaguardia delle matrici ambientali.
2. Il concessionario deve garantire l'accesso all'area all'amministrazione concedente ed ai funzionari preposti al controllo.

ART. 7 - Attività

1. L'esecuzione delle attività avviene sotto la responsabilità del concessionario sia per quanto riguarda le lavorazioni, sia per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni del presente atto, nonché delle disposizioni che disciplinano la materia ambientale e di sicurezza.
2. Prima dell'inizio dell'attività dovrà essere data comunicazione del nominativo del Responsabile dei lavori e delle Ditte operanti sull'area.
3. Annualmente dovrà essere presentato un resoconto dell'attività svolta

nell'anno precedente e di quella prevista nell'anno in corso.

ART. 8 - Normativa in materia di sicurezza

1. Il concessionario, in relazione all'attività svolta sull'area concessa, è tenuto a rispettare la normativa vigente riguardante la sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 (e successive modifiche ed integrazioni).

ART. 9 - Responsabilità del concessionario ed assicurazioni

1. Il concessionario è l'unico ed il solo responsabile della gestione dell'area e dell'attività da svolgere anche riguardo gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o opere materiali che risultassero causati dal personale dipendente.

2. Il concessionario, prima della sottoscrizione della convenzione, con effetti dalla data di decorrenza di quest'ultima e con oneri a proprio carico, si obbliga a trasmettere al concedente la Polizza RCT dell'azienda.

3. Il concessionario si assumerà in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale derivante dall'attività svolta sull'area a partire dalla data di stipula della presente concessione.

ART. 10 - Cauzione definitiva e polizza fidejussoria

1. L'aggiudicatario dovrà versare, all'atto della stipulazione del contratto una cauzione definitiva nella misura pari al 10% dell'importo annuo del valore della concessione definitiva della procedura di gara ovvero € 10.810,00.

2. La garanzia dovrà essere costituita mediante deposito cauzionale sul conto di tesoreria comunale, oppure polizza assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari e dovrà prevedere, espressamente, la rinuncia al

beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

3. La cauzione definitiva si intende a garanzia:

- dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente atto;
- dell'eventuale risarcimento di danni, derivanti a qualsiasi titolo dalla gestione;
- del rimborso delle spese che l'Amministrazione comunale fosse eventualmente obbligata a sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione della gestione da parte del concessionario, in caso di risoluzione del contratto per inadempienza dello stesso.

4. La cauzione si intenderà automaticamente prorogata qualora entro la data di scadenza vi fossero pendenti controversie giudiziarie fra il Comune e il concessionario. Resta salvo per l'Amministrazione comunale l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Il concessionario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione comunale avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

5. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto. Lo svincolo verrà autorizzato con apposito atto formale. La cauzione, se prestata mediante fideiussione, deve comprendere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione comunale.

6. A seguito dell'acquisizione delle autorizzazioni e prima dell'avvio delle attività, dovrà essere depositata copia della polizza fidejussoria a garanzia della spesa necessaria alla rimozione dei gessi ed al loro conferimento in discarica già prodotta in favore dell'ente competente.

ART. 11 - Stipula della convenzione

1. La concessione dovrà essere stipulata entro 90 giorni dalla data di approvazione del verbale di assegnazione dell'area, previa presentazione della documentazione seguente:

- a. polizze assicurative di cui all'art.9;
- b. cauzione a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali di cui all'art.10;
- c. elaborato grafico di indicazione della superficie quantificata all'art. 1 ed oggetto di frazionamento successivo.

ART. 12 - Spese, imposte, tasse

1. Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla stipulazione, scritturazione, bolli, diritti di segreteria, e registrazione della presente concessione, ivi comprese eventuali variazioni e/o richieste da parte Agenzia delle Entrate, sono a carico del concessionario.

ART. 13 - Cessione e sub-affidamento

1. E' vietata qualsiasi cessione parziale o totale della convenzione.

ART. 14 - Sanzioni

1. Le clausole previste dal presente atto sono tutte obbligatorie e vincolanti, fermo restando quanto già previsto in materia dai precedenti articoli; nel caso in cui il concessionario non ottemperi ad uno dei seguenti adempimenti contrattuali sarà applicata dall' Amministrazione la corrispondente sanzione indicata:

a) gestire l'area e le attività inerenti la presente concessione e a questa collegate secondo un uso diverso o per finalità diverse da quelle indicate in mancanza della prescritte autorizzazioni da parte dell'Amministrazione e degli enti competenti: per ogni inadempienza €. 1.081,00;

b) non provvedere al pagamento del canone annuo nei termini stabiliti: €. 1.081,00

c) in caso di accertate violazioni agli obblighi contrattuali diverse dalle precedenti per ogni inadempienza si applica la sanzione di €. 1.081,00.

In caso di recidiva le sopra indicate sanzioni verranno applicate in misura doppia.

2. La contestazione e la relativa applicazione delle suddette sanzioni sono esercitate dall'Amministrazione comunale senza bisogno di intimazioni o di costituzioni in mora.

3. Il concessionario dovrà pagare la sanzioni entro 10 giorni dalla contestazione; qualora non si ottemperi, il Comune potrà avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

4. Il concessionario prende atto che l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione comunale a

risolvere la convenzione ove le relative inadempienze dovessero essere reiterate, secondo quanto previsto dal presente articolo.

5. L'Amministrazione comunale si riserva inoltre il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

6. Il reiterato inadempimento di obblighi contrattuali più volte sanzionato può comportare a giudizio insindacabile dell'Amministrazione la risoluzione della convenzione, secondo le modalità indicate al successivo art. 15.

ART. 15 - Risoluzione della convenzione

1. Comportano la sospensione o la revoca della concessione:

- il mancato pagamento del canone entro il termine previsto dal presente atto.

- la ripetuta violazione delle norme previste nel presente atto.

Senza pregiudizio dei poteri che possono spettare per legge o regolamento, compete all'Amministrazione comunale o ad un suo incaricato la facoltà di provvedere nel modo più adeguato alla vigilanza sull'uso dell'area al fine di accertare la scrupolosa ottemperanza di tutte le norme pattuite nella presente concessione, nonché di tutte le norme di legge e dei i regolamenti in materia.

2. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare, in tutto o in parte, la concessione per motivi di pubblico interesse, d'ordine pubblico o per gravi inadempienze regolarmente accertate dagli uffici competenti. Eccezion fatta per il caso in cui la revoca venga disposta per gravi inadempienze del concessionario, resta salvo il diritto di quest'ultimo ad ottenere un equo indennizzo, in conformità a quanto previsto dall'art. 21-*quinquies* della legge n. 241 del 1990.

ART. 16 - Definizione delle controversie

1. Per tutte le controversie concernenti la concessione o connesse alla stessa, che dovessero insorgere tra le parti, è competente il Foro di Grosseto, ai sensi del comma 1 art. 34 del D.M. 19/04/2000 n. 145 - non è previsto il ricorso al collegio arbitrale.

Io sottoscritto Segretario comunale rogante ho ricevuto il presente atto, redatto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me stesso, su 15 (quindici) pagine, ed ho proceduto a darne lettura alle parti costituite, che lo hanno riconosciuto conforme alle loro volontà e come appresso sottoscritto in mia presenza con firma digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s), del Codice dell'Amministrazione Digitale (C.A.D.), la cui validità e' stata da me accertata..

Letto, firmato e sottoscritto,

Per il Comune di Scarlino

IL RESPONSABILE SETTORE 4

P.I. Daniela Nocciolini (firmato digitalmente)

Per Venator Italy s.r.l.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Dott. Giovanni Fusco (firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Riccardo Masoni (firmato digitalmente)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile le parti dichiarano espressamente di approvare gli articoli del contratto di seguito richiamati:
ART. 5 Utilizzazione del terreno - ART. 6 Custodia - ART. 7 Attività - ART. 8 Normativa in materia di sicurezza - ART. 9 Responsabilit  del concessionario ed assicurazioni - ART. 10 Cauzione definitiva e polizza fidejussoria - ART.11 Stipula della convenzione - ART. 12 Spese, imposte, tasse - ART. 13 Cessione e sub-affidamento - ART. 14 Sanzioni - ART. 15 Risoluzione della convenzione.

Per Venator Italy s.r.l.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Dott. Giovanni Fusco (firmato digitalmente)

**ALLEGATO 3
DELIBERA DEL CONSIGLIO
COMUNALE DI SCARLINO N°
2 DEL 25-03-2024**



COMUNE DI SCARLINO

Provincia di Grosseto

DELIBERAZIONE DEL COSIGLIO COMUNALE

N° 2 del 25-03-2024

OGGETTO: "VENATOR ITALY - CONCESSIONE N.3084/2023 - ATTO DI INDIRIZZO"

L'anno duemilaventiquattro e questo giorno venticinque del mese di marzo alle ore 17:00 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio comunale, convocato nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza la sig.ra Francesca TRAVISON nella sua qualità di Sindaco presidente e sono rispettivamente presenti i seguenti sigg.

COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
TRAVISON FRANCESCA	X	
BIANCHI MICHELE	X	
GIULIANELLI LUCIANO	X	
SPINELLI CESARE		X
RAMAZZOTTI GIANNI	X	
RASPANTI PAOLO	X	
CANEPUZZI LETIZIA	X	
PAPINI GIACOMO	X	

TRAVISON SILVIA	X	
DESTRI GUIDO MARIO	X	
MAESTRINI ROBERTO	X	
STELLA MARCELLO	X	
BIAGIONI MAURO	X	
TOTALE	12	1

Partecipa il vice-segretario comunale, Daniela BROGI, incaricato della redazione del verbale. Il

Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

DISCUSSIONE

Espone il punto il Sindaco, che illustra le ragioni della proposta in discussione.

Il Sindaco ricorda che il Consiglio comunale aveva deliberato la variante urbanistica sui terreni di proprietà comunale oggetto di concessione a favore di *Venator Italy* nel corso della seduta del 27 dicembre scorso. Poco dopo era stato constatato che i dieci ettari preposti al deposito temporaneo erano insufficienti, dato che i quantitativi permessi dalla Regione sono quantitativi minimi. Dopo vari incontri tra la società e le istituzioni locali e nazionali, prosegue il Sindaco, la *Venator Italy* ha chiesto una concessione per una discarica permanente in attesa di trasferire gli scarti dei gessi rossi alla Cava della Vallina. La società inoltre, nell'intento di ridurre i gessi rossi, ha presentato un doppio progetto che prevede da un lato la riduzione del gesso rosso grazie alla neutralizzazione dell'acido solforico esausto e dall'altro la produzione di un gesso ad alto tenore in solido secco, il che comporta la riduzione dell'umidità trattenuta e pertanto il volume del gesso.

Si tratta, precisa il Sindaco, di progetti che devono prima essere valutati e poi autorizzati.

Il Comune di Scarlino, dichiara il Sindaco, sta proseguendo nella sua azione avviata da oltre due anni di salvaguardare i posti di lavoro, dato che le società dell'indotto hanno già licenziato i loro dipendenti, mentre la *Venator Italy* ha posto i propri in cassa integrazione. Quando parliamo di imprese dell'indotto, aggiunge il Sindaco, ci riferiamo ad imprese che forniscono alla *Venator Italy* le materie prime, per cui se questa realtà produttiva si ferma si rischia un'implosione economico-sociale, considerato che l'impresa contribuisce in maniera consistente all'economia della zona.

Per queste ragioni, gli esponenti di maggioranza ed opposizione del Consiglio comunale si sono incontrati per prendere in considerazione una modifica della concessione n.3084 del 31 di luglio scorso, con la quale si concedevano venti ettari, di cui dieci per il deposito temporaneo. La *Venator Italy*, prosegue il Sindaco, acquisterebbe i restanti dieci ettari per destinarli a discarica permanente e la modifica della concessione sarebbe un passaggio essenziale per presentare il relativo progetto alla Regione. L'acquisto avverrebbe attraverso diverse fasi, sette per l'esattezza, nel corso delle quali la società acquisterebbe ogni volta un lotto di poco più di un ettaro. Il Sindaco aggiunge che i dieci ettari dovrebbero bastare per riprendere la produzione in attesa dell'autorizzazione per il progetto per la discarica di Cava Vallina a Gavorrano.

Il presente atto di indirizzo, conclude il Sindaco, costituisce un'indicazione agli uffici tecnici del Comune di Scarlino per la modifica della concessione n.3084/2023 ai fini della realizzazione della discarica permanente ed al riguardo viene comunicata agli intervenuti la presenza dei responsabili dei settori dei Lavori pubblici e dell'Urbanistica per eventuali domande di chiarimento.

Prende la parola il consigliere Raspanti. Domanda se il terreno di cui trattasi sia bonificato e poi richiede di mettere agli atti il *memorandum* dell'amministratore delegato della *Venator Italy*, Stefano Neri, del 27/02/24.

Il Sindaco risponde che il terreno, per quanto ne sa, è bonificato, certificato e collaudato.

Il Sindaco accetta di mettere agli atti l'atto indicato da Raspanti e descrive il documento come l'impegno dell'azienda, sotto forma di cronoprogramma, per la riduzione dei gessi rossi.

Interviene il consigliere Destri per esprimere delle considerazioni politico-sociali.

Cita la raccomandazione di Indro Montanelli del 1976 di votare a favore turandosi il naso.

Lamenta l'inaffidabilità dell'azienda *Venator Italy*, che chiama "colosso", perché a suo dire sarebbe mossa soltanto dall'intento di realizzare dei profitti. Giudica negativamente l'assenza al Consiglio comunale dei rappresentanti dell'azienda o del consiglio di fabbrica. Forse è colpa nostra, sostiene Destri, se non siamo riusciti a far apprezzare l'importanza della proposta in votazione, ma, aggiunge, questa assenza è pesante ed inopportuna. Dato il grande fardello di cui si carica il Comune di Scarlino, Destri esprime il doppio auspicio che questo ennesimo atto di buona volontà che tutti gli scarlinesi compiono tramite l'amministrazione comunale sia risolutivo di questa nuova crisi e che la società rispetti gli impegni che si è assunti. Destri sottolinea in conclusione che se sarà possibile ricominciare a redistribuire sul territorio i risultati positivi della riattivata attività industriale, questo sarà una conseguenza della disponibilità manifestata dall'amministrazione comunale.

Il Sindaco aggiunge che il Comune di Scarlino ha dimostrato di prendere sul serio il proprio ruolo, dato che ha sollecitato la società a rispettare gli impegni presi nello smaltimento degli scarti di lavorazione. Il Sindaco si augura che questa proposta possa far ripartire la società, al cui destino è legato quello di ben settecento famiglie, contate anche le società dell'indotto.

Memorandum della Venator riunione Giunta del Comune di Scarlino 27/2/2024

Nel corso degli ultimi anni si è assistito ad una riduzione delle capacità di stoccaggio e messa a dimora del Gesso Rosso.

Le volumetrie utili all'abbancamento del materiale sono prossime all'esaurimento, sia nelle attività di Ripristino Ambientale (cx cava di quarzite di Poggio Speranzona Loc. Montioni nel comune di Follonica) sia in quelle di discarica a piè di Fabbrica.

Quanto sopra ha condizionato il regime produttivo dello Stabilimento di Scarlino negli ultimi due anni; Infatti, a partire da Luglio '22 la marcia è stata ridotta ad una sola linea produttiva delle tre disponibili.

Da luglio '23 si è resa necessaria la fermata totale dello stabilimento di Scarlino in attesa dell'ottenimento delle dovute autorizzazioni di messa a dimora del Gesso.

Per far fronte alle evidenti difficoltà economiche legate alla non operatività dello stabilimento, dallo scorso 5 Febbraio 2024 l'azienda ha dovuto fare ricorso agli ammortizzatori sociali accedendo alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinari per tutto il personale in forza a Scarlino. A questo si somma la perdita pressoché totale dell'indotto rappresentato dalla forza lavoro di ditte terze impiegate presso lo stabilimento per attività di manutenzione e pulizia.

Anche se nell'ultimo biennio il rapporto tra prodotto Biossido di Titanio e Gesso è stato ridotto attraverso miglioramenti di processo e grazie al revamping di un impianto che produce gesso a maggior tenore di secco che è commercializzabile nell'industria dei cementi e dei fertilizzanti, è indubbio che la sostenibilità a lungo termine della fabbrica passa dalla necessità di interventi atti a ridurre ulteriormente e significativamente il tenore in volume di gesso rifiuto prodotto.

A conferma di quanto sopra, la Società sta continuando a sviluppare progettualità mirate alla sostenibilità a lungo termine dello stabilimento. Personale interno specializzato continuerà a lavorare, anche nell'attuale regime di Cassa Integrazione Straordinaria, su progetti di innovazione tecnologica finalizzati alla riduzione della produzione di Gesso.

Le principali aree di lavoro sono:

a.ri-concentrazione acido solforico esausto per la riqualificazione in titolo dell'acido esausto di risulta del processo produttivo del biossido di Titanio con la conseguente riduzione di gesso rosso che deriva dalla neutralizzazione dell'acido esausto. Per questo progetto è iniziato un percorso di stretta collaborazione con Nuova Solmine.

b.*Tube filter* per la produzione di un Gesso ad alto tenore in solido secco, con conseguente riduzione dell'umidità trattenuta e quindi del volume di gesso ed in secondo luogo una più facile commercializzazione dello stesso.

Nel medio termine le soluzioni di riduzione del gesso costituiscono parte integrante di un piano di rilancio del sito, ma va evidenziato che la Società sarà in grado di portare avanti queste iniziative solo se l'impianto potrà ripartire e generare profitto che giustifichi gli investimenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

CHE a seguito della deliberazione del Consiglio comunale n. 76 dell'11/07/1997, l'Amministrazione comunale di Scarlino acquisiva in permuta dalla Soc. Mineraria Campiano in liquidazione l'area ex bacini fanghi 1-2-5-5 bis, con il contratto n. 12615 di Repertorio del 31/07/1997 a rogito del Notaio Sergio Graziosi, registrato a Massa Marittima in data 11/08/1997, al n. 332, serie IV;

CHE il Comune di Scarlino, a seguito del citato atto, è subentrato complessivamente alla Società Mineraria Campiano nella responsabilità, nonché in ogni impegno, in merito alle attività di manutenzione, monitoraggio e controllo ambientale delle aree, così come disposto dal Decreto della Regione Toscana n. 257 del 29/01/1998, fino alla redazione del piano unitario di bonifica della falda, approvato con determinazione n. 263 del 20/05/2015 ed al successivo progetto stralcio di competenza comunale approvato con determinazione 626/2018 e per il quale in data 5 novembre 2022 è stata inviata alla Regione Toscana la scheda "Sito Comunale Gr 66", documento necessario all'aggiornamento del Documento di Indirizzo sulle Bonifiche Pubbliche;

ATTESO:

CHE a seguito della richiesta da parte del soggetto interessato alla concessione temporanea di parte dell'area denominata ex bacini fanghi, con deliberazione n. 34 del 30 dicembre 2022 il Consiglio comunale si è favorevolmente espresso in merito alla valorizzazione, attraverso la concessione a terzi e previa procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del soggetto concessionario, dell'area ex bacini fanghi di proprietà del Comune di Scarlino, area individuata nella parte dei beni non strumentali alle attività dell'ente nell'elenco del patrimonio, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 24 dell' 8 marzo 2022;

CHE la disciplina della valorizzazione immobiliare è prevista dall'art 58 della legge 133/2008, in base al quale un bene sottoposto a valorizzazione è da considerarsi non strumentale all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e se gestito secondo le previsioni che di seguito si riportano, anche come stralcio ad una programmazione generale, può essere amministrato autonomamente:

“L’inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. ... omissis ... La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. ... omissis ... Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli

effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.”

CHE nella stessa deliberazione n.34 sopra menzionata, il Consiglio comunale ha stabilito di avviare le procedure di evidenza pubblica attraverso lo strumento della manifestazione di interesse per la concessione a terzi delle aree di proprietà comunale o di quota parte di esse;

CONSIDERATO:

CHE a seguito della pubblicazione dell'avviso pubblico e prima della scadenza stabilita, è stata presentata con invio p.e.c. n.838 del 18 gennaio 2023 la manifestazione d'interesse da parte dell'impresa *Venator Italy* s.r.l. con sede a Scarlino (GR), località Casone, (Codice Fiscale 06186660152 e Partita IVA 01149920538) per l'acquisizione mediante concessione di una superficie non inferiore a 20 ettari da utilizzare ai fini “dello stoccaggio e della conservazione del rifiuto speciale non pericoloso identificato con il Codice CER 061101 genericamente denominato “gesso rosso”, con un'offerta economica di € 5.000,00 per ettaro e durata della concessione di 5 anni, tacitamente rinnovabili per un massimo di 10 anni;

CHE con determinazione dirigenziale n. 36 del 24/01/2023 del settore Patrimonio è stato approvato il verbale della manifestazione d'interesse per la concessione a terzi dell'area ex bacini fanghi di proprietà del Comune di Scarlino, con la quale si dichiara idonea la proposta contenuta nella manifestazione d'interesse avanzata da *Venator Italy* s.r.l. e, in base al disposto dell'ultimo comma dell'art. 6 dell'avviso, si stabilisce di pronunciarsi sulla proposta di assegnazione senza procedura selettiva e sulla redazione dell'atto di concessione a seguito della valutazione della Giunta Comunale in merito alle osservazioni qualitative e quantitative dell'offerta presentata;

CHE le osservazioni formulate nel verbale della manifestazione d'interesse sono state debitamente valutate ed integrate dalla Giunta comunale e pertanto adottate dalla stessa con la deliberazione n. 34 del 16/03/2023, con cui si stabilisce di inserirle nell'atto di concessione nei termini seguenti:

Valorizzazione

- La concessione avrà la durata di 5 anni, che potranno essere prorogati di ulteriori 5 anni previa valutazione da parte dell'Amministrazione, della richiesta del concessionario da presentare 24 mesi prima della scadenza. Non è ammesso il tacito rinnovo.
- L'eventuale disdetta prima della scadenza della concessione, dovrà essere richiesta dalle parti tenendo presente la necessità di almeno 24 mesi per la rimozione del materiale.
- La valorizzazione determina la destinazione d'uso del bene così come previsto dall'art 58 comma 2 della legge 133/2008, potendo considerare il presente come uno stralcio di una più ampia pianificazione generale in corso di redazione.

Ipotesi progettuali di utilizzazione e di gestione dell'area:

- La superficie da cedere in concessione è quantificata in 20 ettari dei quali Ha 12.87.05 nel foglio 18 e i restanti Ha 7.12.95 nel Foglio 28.
- Verrà ulteriormente conteggiata ed inserita in concessione la superficie necessaria alla realizzazione dell'accesso agli automezzi da realizzare nella particella 29 del Foglio 28.
- La gestione delle acque meteoriche dovrà prevedere il trattamento finale sia in caso di collettamento alla stazione di rilancio, sia che venga attuata l'opzione dell'allacciamento alla rete di scolo esistente in base alle esigenze logistiche e gestionali citate.
- Dovrà essere mensilmente comunicato il quantitativo dei gessi conferiti nei primi 10 ettari utilizzati e di quelli giacenti sulla porzione che verrà attrezzata con telo in HDPE e con sistema di regimazione delle acque meteoriche ed utilizzata inizialmente.
- L'utilizzazione della restante porzione di 10 ettari dovrà essere preventivamente comunicata al Comune e l'attività dovrà essere preceduta dallo stesso tipo di allestimento utilizzato per la prima porzione.
- L'azienda dovrà procedere ad acquisire le autorizzazioni degli enti competenti prima dell'avvio dei qualsiasi attività di allestimento e gestione dei gessi rossi.
- L'avvio delle attività autorizzate come sopra, dovrà essere preceduto dal deposito di polizza fidejussoria a garanzia della spesa necessaria alla rimozione dei gessi ed al loro conferimento in discarica autorizzata.
- L'area viene concessa per lo svolgimento di operazioni di stoccaggio previste dalla lett. aa) dell'art. 183 del D.Lgs. 152/2006 - allegato B alla parte IV del Codice - D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni da D1 a D14 e allegato C – R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).
- La concessione non prevede la definitiva allocazione dei gessi che dovrà essere in luogo diverso dalla proprietà comunale in concessione.
- E' stabilito successivamente, di comune accordo tra le parti, l'inserimento di una misura perequativa, legata ristoro dell'impegno dell'amministrazione e della struttura per la predisposizione degli atti, per il monitoraggio dell'attività e per la gestione della concessione nel periodo di riferimento, come condizione finalizzata all'utilizzo dell'area e non al valore della stessa, che sia parametrata ad un importo indicizzato di €.0,80/tonn sul materiale stoccato e movimentato nei limiti massimi di 100.000 € annui.

CONSIDERATO INOLTRE:

CHE al punto 5) del dispositivo della deliberazione della Giunta comunale n. 34/2023 si prevede che la nuova destinazione d'uso in variante, così come previsto dall'art.58 della Legge n.133/2008, sia quella di *Zona Df1s Area Industriale Speciale*;

CHE con delibera del Consiglio comunale n. 4 del 27/03/2023 è stata adottata la "Presenza d'atto della deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 16 marzo 2023 della nuova classificazione della destinazione d'uso in anticipazione al piano delle alienazioni e valorizzazioni ed alle varianti urbanistiche

ad esso connesse”;

CHE in data 31/07/2023, con atto n.3084 di Repertorio, registrato a Grosseto il 09/08/2023 col n.6061, è stata stipulata la concessione d'uso del terreno in località Casone;

CONSTATATO:

CHE a seguito dell'adozione del Decreto Dirigenziale Regionale n. 16958 del 4/08/2023 relativo al provvedimento di VIA, il procedimento di modifica non sostanziale dell'AIA è stato esaminato nella Conferenza dei Servizi del 14/11/2023, che ha espresso parere favorevole per il deposito dei gessi nell'area ex bacini fanghi e cassa sterili, alle condizioni e con le prescrizioni imposte dagli enti, tra queste il completamento della variante urbanistica, e autorizzato lo stoccaggio del Rifiuto CER 061101 con operazione D15 per un quantitativo di 35.000 mc. (su 20.000 mq. dell'area ex bacini fanghi) e R13 per 70.000 mc. (su 80.000 mq dell'area ex bacini fanghi);

CHE i quantitativi autorizzati per il deposito temporaneo sono stati valutati dalla Conferenza dei Servizi in base alle capacità residue dei depositi permanenti in capo alla società;

CHE con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 27/12/2023 è stata adottata la *“Variante al regolamento urbanistico ai sensi dell'art.6 della legge regionale 8/2012 – valorizzazione immobili di proprietà comunale - area ex bacini Fanghi 1,2,5, e bis -adozione”*;

CHE con nota della Regione Toscana, Direzione Urbanistica e Sostenibilità Settore VAS e VInCA, è stata comunicata la necessità di avviare il procedimento di VAS per la variante poiché non è stato non condiviso quanto dichiarato nella delibera consiliare n. 27/2023, vale a dire che “l'attività di valutazione ambientale strategica (VAS) non risulta necessaria in quanto la variante al Regolamento Urbanistico interessa modeste aree di interesse locale”;

CHE verranno messe in atto, sia da parte della *Venator Italy* s.r.l. che dall'Amministrazione comunale, tutte le attività finalizzate alla regolarizzazione degli aspetti urbanistici in coerenza con quanto deliberato con il presente provvedimento;

ATTESO che la *Venator Italy* fin dall'anno 2023, contestualmente alla procedura di assoggettabilità a VIA di parte dell'area in concessione, ha manifestato interesse all'acquisto dei terreni in concessione per ampliare la discarica a piè di fabbrica esistente e che tale richiesta deve essere riesaminata alla luce dei quantitativi di deposito temporaneo autorizzati con il procedimento di modifica dell'AIA;

TENUTO CONTO:

CHE stante il perdurare della situazione di estrema difficoltà per la società, i Sindaci del territorio, la

società stessa e le parti sindacali in data primo di febbraio 2024 hanno firmato una dichiarazione congiunta di intenti per la salvaguardia occupazionale della *Venator Italy*, con la quale vengono individuati i procedimenti in corso e futuri per il riavvio dell'impianto, tra i quali quello in carico al Comune di Scarlino ed inerente l'area di stoccaggio permanente dei gessi da realizzare nei terreni attualmente in concessione;

CHE al fine di garantire la sostenibilità della produzione l'azienda ha dichiarato di operare per lo sviluppo di progetti mirati alla riduzione dei gessi, nel contesto di un piano di rilancio del sito, attuabile solo attraverso la ripartenza dell'impianto con le risorse per i necessari investimenti, quali:

- la ri-concentrazione acido solforico esausto per la riquilificazione in titolo dell'acido esausto di risulta dal processo produttivo del biossido di titanio, con la conseguente riduzione di gesso rosso che deriva dalla neutralizzazione dell'acido esausto;
- *Tube filter* per la produzione di un gesso ad alto tenore in solido secco, con conseguente riduzione dell'umidità trattenuta e quindi del volume di gesso, il che consente parallelamente una più facile commercializzazione dello stesso;

CHE l'azienda, tenendo conto della indisponibilità di discariche commerciali per la tipologia del rifiuto gesso rosso, sta completando la redazione di due progetti:

- progetto di messa in sicurezza permanente e discarica ai sensi del D.Lgs. 36/2003 nell'area ex bacini fanghi di decantazione nel Comune di Scarlino, per una superficie complessiva di 10 ettari, facenti parte di un totale di 20 ettari già in concessione a *Venator Italy*. La discarica si svilupperà in 7 lotti contigui, con fasi di lavorazione dedicate al singolo lotto. Ogni lotto sarà prontamente chiuso e rinverdito al termine della quota raggiunta per ogni singolo lotto;
- Cava Vallina nel Comune di Gavorrano di proprietà di *Venator Italy* per un'attività di discarica e recupero morfologico ai sensi del D.Lgs. 36/2003. I cospicui volumi disponibili permettono di ipotizzare almeno dieci anni di esercizio dell'attività all'attuale ritmo di produzione del gesso, periodo che potrà essere aumentato significativamente in relazione all'attuazione dei progetti di riduzione del gesso;

CHE la realizzazione della discarica permanente da realizzare per lotti rappresenta per la società la soluzione ponte verso il progetto di più ampio respiro identificato nella ex Cava della Vallina, la cui autorizzazione comporterà l'interruzione della messa a dimora dei gessi nell'area ex bacini fanghi di decantazione;

FATTO RILEVARE:

CHE le azioni amministrative connesse agli impegni assunti dal Comune di Scarlino impongono di disporre la modifica degli atti ad oggi adottati per realizzazione la discarica temporanea su 20 ettari, limitando le attività D15 e R13 ai 10 ettari autorizzati con la modifica dell'AIA ed integrando le disposizioni con la possibilità di realizzare una discarica permanente sui 10 ettari residui;

CHE al fine di procedere alla realizzazione della discarica permanente è necessario provvedere alla

modifica della concessione n. 3084 del 31 luglio 2023, disponendo, previa valutazione da parte dell'Agenzia del Territorio ed inserimento del terreno nel patrimonio comunale soggetto ad alienazione, la vendita progressiva per lotti, attraverso procedura pubblica ed assegnando, contestualmente alla modifica della concessione in essere, il diritto di prelazione alla *Venator Italy* quale concessionario dell'area;

TENUTO CONTO CHE:

- al fine di meglio garantire la posizione dell'Ente e per non pregiudicare le dinamiche operative della società e nel contempo mantenere più definite responsabilità ed oneri correlati alla realizzanda discarica permanente, la stessa potrà essere realizzata, al netto delle eventuali autorizzazioni necessarie da parte di soggetti terzi, solo nei lotti regolarmente acquisiti dalla società, sino al massimo dell'intera superficie oggi concessionata, al termine di un percorso di acquisizione totale della stessa;

- la predetta operazione qualora procedesse mediante un'acquisizione per lotti ed a salvaguardia degli interventi necessari miranti al ripristino dell'area stessa in una visione unitaria e generale della superficie oggi concessionata, dovrà essere accompagnata dalla presentazione di adeguate polizze fideiussorie finalizzate alla garanzia dell'acquisto e/o del ripristino ambientale qualora necessario;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 "Attribuzioni dei Consigli";

DELIBERA

- 1) DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) DI PRENDERE ATTO che i quantitativi autorizzati con la modifica dell'AIA dell'impianto *Venator Italy* per il deposito temporaneo sul terreno comunale in concessione, in base alle capienze residue delle discariche permanenti di gessi ad oggi autorizzate, non consentono il riavvio dello stabilimento;
- 3) DI PRENDERE ATTO che in base a quanto contenuto nella dichiarazione congiunta di intenti dell'1/02/2024, sottoscritta tra i Sindaci del territorio, la *Venator Italy* e le parti sindacali per il riavvio dell'impianto e la salvaguardia occupazionale della stessa *Venator Italy*, il procedimento a carico del Comune di Scarlino ha ad oggetto la realizzazione di uno stoccaggio permanente dei gessi sui 10 ettari residuali dall'area a discarica temporanea che ha ottenuto la modifica dell'AIA, quale soluzione ponte verso il progetto di discarica permanente identificato nella ex Cava della Vallina;
- 4) DI PRENDERE ATTO che al fine di garantire la sostenibilità della produzione, la società ha dichiarato

di operare per lo sviluppo di progetti mirati alla riduzione dei gessi, nel contesto di un piano di rilancio del sito, attuabile solo attraverso la ripartenza dell'impianto con le risorse per i necessari investimenti, quali:

- la ri-concentrazione acido solforico esausto per la riqualificazione in titolo dell'acido esausto di risulta dal processo produttivo del biossido di titanio, con la conseguente riduzione di gesso rosso che deriva dalla neutralizzazione dell'acido esausto;

- *Tube filter* per la produzione di un gesso ad alto tenore in solido secco, con conseguente riduzione dell'umidità trattenuta e quindi del volume di gesso, il che consente parallelamente una più facile commercializzazione dello stesso; la società inoltre, tenendo conto della indisponibilità di discariche commerciali per la tipologia del rifiuto gesso rosso, sta completando la redazione di due progetti:

- a) progetto di messa in sicurezza permanente e discarica ai sensi del D.Lgs. 36/2003 nell'area ex bacini fanghi di decantazione nel Comune di Scarlino, per una superficie complessiva di 10 ettari, facenti parte di un totale di 20 ettari già in concessione a *Venator Italy*. La discarica si svilupperà in 7 lotti contigui, con fasi di lavorazione dedicate al singolo lotto. Ogni lotto sarà prontamente chiuso e rinverdito al termine della quota raggiunta per ogni singolo lotto.

- b) progetto a Cava Vallina nel Comune di Gavorrano di proprietà di *Venator Italy* per una attività di discarica e recupero morfologico ai sensi del D.Lgs. 36/2003. I cospicui volumi disponibili permettono di ipotizzare almeno dieci anni di esercizio dell'attività all'attuale ritmo di produzione del gesso, periodo che potrà essere aumentato significativamente in relazione all'attuazione dei progetti di riduzione del gesso.

5) DI DISPORRE la modifica degli atti ad oggi adottati per la sola valorizzazione del terreno attraverso la concessione, al fine della realizzazione della discarica temporanea su 20 ettari limitando le attività D15 e R13 ai 10 ettari autorizzati con la modifica dell'AIA, integrandoli con la procedura di alienazione per lotti e per l'attività di discarica permanente per i 10 ettari residui, da cedere in proprietà alla *Venator Italy* in forma anche frazionata a livello temporale, a garanzia della corretta chiusura e rinverdimento del lotto precedente;

6) DI PRENDERE PARIMENTI ATTO che detta procedura di acquisizione anche per lotti, al netto delle procedure a garanzia della legalità del percorso sia riferite al procedimento di vendita, sia a quello autorizzatorio rispetto alla discarica permanente, è finalizzata alla realizzazione per lotti della predetta discarica permanente nei limiti delle aree su cui la *Venator* acquisirà la proprietà del suolo in base a contratti di compravendita regolarmente registrati ed intavolati, per il rispetto dei quali il Comune di Scarlino dovrà ricevere idonea garanzia fideiussoria bancaria;

7) DI DISPORRE l'integrazione della concessione n. 3084/2023 con l'attività di discarica permanente, che consentirà alla *Venator Italy* l'avvio della procedura PAUR sui 10 ettari residui al deposito temporaneo sottoposto ad AIA;

8) DI DISPORRE che siano messe in atto, sia da parte della *Venator s.r.l.* che da parte dall'Amministrazione comunale, tutte le attività finalizzate alla regolarizzazione degli aspetti urbanistici in coerenza con quanto deliberato con il presente atto di indirizzo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

DATO ATTO che nei confronti della stessa sono stati espressi tutti i pareri prescritti dall'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed allegati alla presente deliberazione;

con

favorevoli: 12 a favore (Francesca Trivison, Giulianelli, Bianchi, Silvia Trivison, Ramazzotti, Papini, Canepuzzi, Raspanti, Destri, Biagioni, Maestrini, Stella), unanimità.

contrari: //

astenuti: //

DELIBERA

di approvare in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
FRANCESCA TRIVISON

Il vice-Segretario comunale
Dr. DANIELA BROGI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 e ss.mm ed ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ALLEGATO 4
CHIARIMENTI RICHIESTI IN
MERITO ALL'ELABORATO 8
PIANO DI MONITORAGGIO
E CONTROLLO

Data 29/04/2024

Chiarimenti in merito all'Elaborato 8 – Piano di Monitoraggio e Controllo trasmesso nell'ambito dell'istanza di PAUR – ID 2226 e relativo al progetto della "Nuova discarica in area ex-bacini fanghi e Messa in Sicurezza Permanente del relativo sedime"

Con nota prot. E1_Protocollo_r_toscan_AOOGRT_0234015_2024-04-22, il Settore Valutazioni Ambientali ha richiesto chiarimenti e verifiche in merito a quanto in oggetto. Nel seguito sono riportate le richieste e forniti i necessari chiarimenti.

Ramboll Italy Srl
Via Mentore Maggini 50
00143 Roma

T +39 06 452 1440
F +39 06 452 14499
www.ramboll.com

"- verificare le planimetrie e le indicazione dell'area di progetto riportate (ad esempio la Figura 4-1 e Figura 4-2 della relazione Elaborato tecnico 8 – Piano di Monitoraggio e controllo mostrano un'area diversa rispetto a quelle riportate nel SIA);

- nella relazione Elaborato tecnico 8 – Piano di Monitoraggio e controllo al paragrafo 4.3.3 e alla Figura 4-5 si fa riferimento al progetto di deposito R13 e D15, mentre la Figura 2-2 del SIA e la Figura 1-1 della relazione AIA risulta il progetto di discarica sovrapposto all'area di deposito. Si chiede di chiarire tale aspetto e correggere le parti relative.

- relativamente al monitoraggio delle acque sotterranee, il PMeC (Elaborato tecnico 8 – Piano di Monitoraggio e controllo) contiene quanto previsto per il deposito R13 e D15 escluso da VIA con Decreto n. 16958 del 04/08/2023 e autorizzato con Decreto n. 779 del 16/01/2024, si chiede di chiarire tale aspetto e aggiornare la documentazione considerando l'area occupata dalla discarica."

Si fa presente che le Figure 4-1, 4-2 e 4-5 di cui al paragrafo 4.3.3 dell'Elaborato Tecnico 8 - Piano di Monitoraggio e controllo sono state predisposte con specifico riferimento al progetto già autorizzato (Decreto di

Ramboll Italy Srl
Sede legale
Via Mentore Maggini 50, 00143 Roma
Capitale sociale 1.500.000,00 i.v.
C.F. 12648220155
P.IVA 06155051003
REA 949198
Azienda certificata
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

esclusione da VIA n. 16958 del 04/08/2023 e Decreto n. 779 del 16/01/2024) relativo alla messa in riserva (R13) e al deposito preliminare (D15) dei gessi rossi.

Come indicato negli elaborati sottomessi per l'istanza di PAUR ID 2226 e mostrato in **Figura 2-1**, parte della superficie delle aree di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) coincide con il sedime della discarica oggetto dell'istanza di PAUR.




Figura 2-1: Sovrapposizione configurazione autorizzata dell'area di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) e dell'area della discarica

Come illustrato nel SIA e mostrato in **Figura 2-2**, una volta completati i primi lotti di discarica, Venator rinuncerà all'area di deposito preliminare (D15) e ridimensionerà l'area di messa in riserva (R13) rispetto a quanto autorizzato (il progetto approvato prevede una superficie pari a 80.000 m²) riducendola a circa 50.000 m².




Figura 2-2: Nuova configurazione dell'area di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) e dell'area di discarica


Nello specifico l'area di deposito preliminare (D15) verrà dismessa non appena sarà disponibile il primo lotto (Lotto 1) per gli abbancamenti dei gessi rossi, che come indicato dal cronoprogramma delle attività si stima avverrà dopo 9 mesi dall'inizio dei lavori; mentre si provvederà alla riduzione delle dimensioni dell'area di messa in riserva a partire dalla costruzione del quarto e quinto lotto (Lotto 4 e Lotto 5), che si stima pari avverrà dopo 12 mesi dall'inizio dei lavori.

Alla luce di ciò, si è ritenuto necessario ricomprende all'interno del Piano di Monitoraggio e controllo – Elaborato Tecnico 8, sottomesso nell'ambito dell'istanza di PAUR *"Nuova discarica in area ex-bacini fanghi e Messa in Sicurezza Permanente del relativo sedime"*, le attività di monitoraggio e controllo predisposte per l'istanza per la gestione dei gessi rossi nelle aree di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15).

L'inquadramento della nuova discarica in progetto e i relativi monitoraggi e controlli sono riportati nel paragrafo 4.4 dell'Elaborato Tecnico 8 - Piano di Monitoraggio e controllo.

ALLEGATO 5
ATTESTAZIONE DI
AVVENUTO PAGAMENTO
DEGLI ONERI ISTRUTTORI

Transaction Information



Value Date
03/15/2024

Beneficiary is Resident of ITALY
Yes

AOOGR / AD Prot. 0248779 Data 02/05/2024 ore 09:53 Classifica P.140.050.

Settlement Reference
JPM Ref: 3371518